

STATUTO COMUNALE

Adottato con delibera C.C.
n. 24 del 10-6-1991

Riadottato con delib. C.C. n. 34
del 30 settembre 1991

Modificato con delibera C.C.
N. 5 del 22-2-1995

Modificato con delibera
C.C. n. 35 del 24-7-1995

Modificato con delibera C.C.
n. 23 del 2-8-2000

Modificato da ultimo con delibera
C.C. n. 31 del 30-9-2000

**Modificato e riapprovato con
delibera C.C. n.31 del 2-8-2014**

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I° - Il Comune

ART. 1 Principi generali

1. Il Comune di Socchieve è Ente locale, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'esercizio dell'autonomia del Comune.

ART. 2 Elementi costitutivi

1. Il Comune di Socchieve - classificato montano ad ogni effetto di legge - è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità delle frazioni di: Socchieve, Priuso, Mediis, Lungis, Dilignidis, Feltrone, Viaso, Nonta, delle borgate di Chiamesans, Siega, di vari casolari e dal relativo territorio di appartenenza.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 65,95 e confina con i Comuni di Ampezzo, **Forni di Sotto**, Ovaro, Raveo, Enemonzo, Preone, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Mediis.
5. Le adunanze degli organi istituzionali si svolgono nella sede comunale. Per esigenze eccezionali, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle frazioni, borgate, località o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previa favorevole consultazione popolare, con le modalità previste per la revisione del presente statuto.

ART. 3 Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, storicamente in uso e concessi con D.P.R. n° 4036 del 16 novembre 1984.
2. **L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali è consentita previa richiesta scritta e motivata.**
3. **Qualora l'amministrazione compartecipi anche finanziariamente , ad iniziative poste in essere da terzi, è d'obbligo pubblicizzare detta partecipazione con l'utilizzo dei segni distintivi del comune ,**

ART. 4 Pubblicità degli atti

1. **La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento per il quale è prevista la pubblicazione, viene effettuata all'albo pretorio on line del comune, per il tempo previsto da specifiche disposizioni di legge o regolamentari o per almeno 15 giorni consecutivi.**
2. **Per assicurare la più ampia conoscenza di particolari atti potranno essere disposte dall'organo che li ha emanati altre forme di comunicazione o pubblicità idonee.**

ART. 5 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

- d) la tutela del proprio territorio e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali in esso presenti, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
e) la conservazione, la salvaguardia e la diffusione del patrimonio linguistico e letterario locale.

ART. 6
Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, ad esclusione di quelle che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario tra le funzioni proprie quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune adempie, inoltre, ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
3. Il Comune esercita, infine, le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità.

Capo II° - I rapporti con gli altri Enti

ART. 7
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 8
Rapporti con la Comunità Montana

1. **Il Comune, richiamandosi alla Comunità Carnica nata dalla Resistenza, si riconosce nella Comunità Montana della Carnia o in quella di maggiori dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa.**
2. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO II - GLI ORGANI COMUNALI

Capo I° - Il Consiglio comunale

Sezione I[^] - I consiglieri

ART. 9
Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, i consiglieri continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 10
Il consigliere anziano

1. Il consigliere anziano è il consigliere che ha riportato la maggior cifra individuale costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
2. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'età.

ART. 11
Prerogative e doveri dei consiglieri comunali

1. Il consigliere comunale ha diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze secondo le modalità previste dal regolamento.
2. **Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il Consigliere ha diritto, inoltre, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti ,anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.**
3. **Gli atti di sindacato ispettivo che non ricevono risposta entro 30 giorni dalla presentazione vengono affissi all'albo pretorio on line sino ad avvenuto adempimento successivo.**
4. **Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale pressì il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.**
I consiglieri possono chiedere che il recapito venga effettuato per il tramite di casella di postale elettronica certificata od ordinaria.
Nel caso di mancata elezione del domicilio esso si intende fatto presso la segreteria comunale.
5. **I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.**

ART. 12
Decadenza

1. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
2. Prima di dichiararne la decadenza il Consigliere Comunale viene invitato, con notifica, a presentare entro 10 giorni le proprie giustificazioni.
Il Consiglio Comunale esamina le giustificazioni presentate dall'interessato per iscritto col Sindaco e decide conseguentemente.

ART. 13
Dimissioni e sospensioni

1. Le dimissioni dalla carica del Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
Essere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1 lett. b), n. 2 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni
2. **Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale dalla carica per il verificarsi di una delle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità trovano applicazione le norme contenute nel D. Lgs. 31/12/2012 n. 235.**

ART. 14
I gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un unico gruppo consiliare, salvo espressa dichiarazione contraria resa per iscritto dal consigliere al Segretario comunale.
2. Ciascun gruppo consiliare segnalerà per iscritto al Segretario entro otto giorni dalla seduta di insediamento e di convalida degli eletti o dalla costituzione del gruppo, il nome del consigliere capogruppo. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato tale il consigliere del gruppo, che ha riportato la maggior cifra individuale nella elezione del Consiglio.

Sezione II[^] - Il Consiglio

ART. 15
Ruolo

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

ART. 16
Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio resta, comunque, in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio comunale rimane altresì in carica per gli atti urgenti e improrogabili anche in caso di scioglimento anticipato a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 17
Competenze

1. Il Consiglio individua gli interessi della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi dell'attività amministrativa, esercitando il controllo sulla attività stessa per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. **Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione dei seguenti atti fondamentali stabiliti dal Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare:**
 - a) **gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;**
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) (ABROGATO);
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme del funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligatori;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da norme legislative, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere gli orientamenti nello stesso presenti su argomenti di carattere politico, sociale, economico, culturale che interessano la comunità.

ART. 18
Prima adunanza

1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata alla:
 - a) convalida dei Consiglieri comunali eletti;
 - b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
 - c) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
 - d) discussione ed approvazione da parte del Consiglio comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo.
3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 19
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete, altresì, la formulazione dell'ordine del giorno e la fissazione del giorno dell'adunanza. In assenza del Sindaco le sedute del Consiglio sono presiedute dall'Assessore Delegato o Anziano, e in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.
2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientranti nel limite delle competenze consiliari.
3. **Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, al loro domicilio, utilizzando anche gli strumenti informatici (posta elettronica ordinaria o certificata), entro i termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.**
4. In caso di urgenza, e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In tal caso, qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti, la deliberazione può essere rinviata al giorno seguente per assicurare la conoscenza da parte dei consiglieri degli argomenti all'ordine del giorno.
5. **L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, dovrà essere pubblicato nell'Albo Pretorio on line.**

ART. 20
Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento.
2. **Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco**
3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Non si computano nel numero dei votanti i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione.
4. **Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge o dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento.**

ART. 21
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, secondo le modalità stabilite nel regolamento, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, rappresentanti degli uffici comunali, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, esperti in genere per l'esame di specifici argomenti.
3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Capo II° - La Giunta comunale

ART. 22
Ruolo e Competenza

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario comunale.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 23
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da assessori fino al numero massimo stabilito dalla vigente normativa. Il numero degli assessori è stabilito dal Sindaco e tra questi uno è investito della carica di vice sindaco.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati, nel numero massimo di due, anche tra persone esterne al Consiglio, purchè dotate dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale: Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 24 Nomina

1. La Giunta è nominata dal Sindaco ed entra in funzione immediatamente.
2. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal vice-Sindaco.
3. (ABROGATO).
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 25 Durata in carica. Mozione di sfiducia. Decadenza.

1. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale ne riferisce all'organo regionale competente per legge.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e quindi la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.
6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
7. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La decadenza ha effetto dall'elezione del nuovo Sindaco.

ART. 26 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. Alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I nuovi componenti entrano in carica immediatamente.
2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

ART. 27 L'assessore anziano

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
2. L'assessore anziano sostituisce il Sindaco, in caso di mancanza o impedimento, quando manchi o sia assente l'assessore delegato.

ART. 28 Convocazione e funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo.
4. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che ne redige il verbale.
5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, impiegati del Comune.
6. Possono essere inviati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
7. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

Capo III° - Il Sindaco

ART. 29

Ruolo

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
5. Il Sindaco può delegare proprie funzioni agli assessori. Può, inoltre, delegare, previa comunicazione al Prefetto, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 6, della L. 8 giugno 1990, n° 142, le funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nelle frazioni.
6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro.

ART. 30

L'assessore delegato

1. Il Sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e dell'assessore delegato, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

ART. 31

Competenze

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) nomina i componenti della Giunta comunale, scegliendo tra loro l'Assessore delegato, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;
 - e) provvede entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonchè alla loro revoca, qualora ne esistano le condizioni;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 51 della L. 142/90;
 - g) può delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge e lo statuto non abbia già loro attribuito;
 - h) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - i) promuove ed assume, sentita la Giunta, iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - l) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - m) convoca i comizi per i referendum consultivi;**
 - n) adotta ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti;**
 - o) emette provvedimenti di occupazione d'urgenza ed espropri;**
 - p) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;**
 - q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 32

Principi e criteri direttivi

1. Gli Uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'ordinamento degli uffici sarà disciplinato con apposito regolamento, secondo i seguenti criteri informativi:
 - a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
 - b) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi.
 - c) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
 - d) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
3. Con appositi regolamenti saranno inoltre disciplinati, in conformità alla legge e agli accordi collettivi nazionali:
 - a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (ruolo e tabelle organiche del personale);
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico, di estinzione del rapporto di pubblico impiego ed il trattamento economico del personale nel rispetto della normativa vigente;
 - c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
 - d) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, nonché le modalità di funzionamento della relativa commissione di disciplina.

ART. 33

Il Segretario comunale

1. **Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:**
 - a) **Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;**
 - b) **Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;**
 - c) **Può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;**
 - d) **Esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco**

ART. 34

Il Vice Segretario comunale

1. **Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, sia titolare dell'unica sede o titolare di sede convenzionata, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.**
2. **La qualifica di vicesegretario può essere attribuita, con provvedimento del Sindaco all'interno dell'Ente ad un funzionario apicale munito del titolo di studio previsto per l'accesso alla carriera di segretario comunale**

ART. 35

Responsabili di servizio

1. **Viene definito responsabile di servizio il dipendente, che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice o complessa in possesso della necessaria professionalità.**
2. **Previo espletamento delle procedure previste dalla contrattazione di settore per gli enti locali, vengono individuate con provvedimento del sindaco, tra i responsabili di servizio, le posizioni organizzative cui affidare le funzioni di direzione degli uffici e servizi.**
3. **Al responsabile di servizio-posizione organizzativa spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.**
4. **Ai responsabili di servizio-posizione organizzativa spetta l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, ove a ciò delegati dal Sindaco.**
5. **La copertura dei posti di posizione organizzativa può avvenire anche mediante contratti a termine, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, così pure, ravvisandone la necessità, si potrà applicare la disposizione contenuta nell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000.**

ART. 36

Funzioni dei responsabili di servizio

1. **Spettano ai responsabili di servizio nominati posizione organizzativa i compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, con riserva di ulteriore specificazione nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.**
2. **I responsabili dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.**
3. **Il Sindaco può delegare ai responsabili di servizio ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.**

ART. 37

Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto;
 - d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.**

TITOLO IV – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 38

Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni o l'esercizio di attività volte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici possono essere gestiti in una delle forme previste dalla legge, previa valutazione comparativa tra le stesse.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 39

Aziende speciali

1. Gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale sono deliberati dal Consiglio comunale. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende sono disciplinati da un apposito statuto e da regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
3. Non possono essere eletti alle cariche predette i consiglieri comunali e il Revisore dei Conti.

ART. 40

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui al successivo art. 41 del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 41
Nomina e revoca di amministratori

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 42
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V - FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 43
Cooperazione tra enti

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 44
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro entri strumentali.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme di consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie. Sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 45
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 46
Unioni di comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove ne sussistano le condizioni e previa favorevole consultazione popolare, costituisce unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 47
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti adeguati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la relativa regolamentazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo statuto.

TITOLO VI – ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48

Partecipazione popolare

1. Il Comune riconosce e valorizza la partecipazione all'attività dell'ente da parte dei cittadini singoli o riuniti in libere forme associative ed organismi di volontariato, cui sarà assicurato l'accesso alle strutture dell'Ente per finalità di interesse pubblico.
2. In particolare, il Comune:
 - a) garantisce forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
 - b) istituisce forme di consultazione popolare nonché di organismi e associazioni;
 - c) garantisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini al diritto di iniziativa politica e amministrativa attraverso istanze, petizioni, proposte;
 - d) istituisce l'Ufficio del Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.-
3. **L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli enti operanti nel territorio a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali. Al proposito l'amministrazione comunale:**
 - a) potrà intervenire con la concessione di sovvenzioni contribuiti, sussidi e ausili finanziari nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al presente comma secondo quanto dispone l'apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990;
 - b) potrà affidare ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari, assicurando l'uso di strutture, servizi ed impianti mediante apposite convenzioni.

ART. 49

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

ART. 50

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 30% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. 32, lett. n), della L. 8 giugno 1990, n° 142;
 - d) altre materie stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

ART. 51

Consulte frazionali

1. In ciascuna frazione può essere istituita, su iniziativa della popolazione locale, una consulta frazionale avente compiti consultivi su specifici problemi locali.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione delle consulte.

ART. 52
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni, le associazioni e le altre formazioni economiche e sociali, nonché le consulte frazionali, in occasione dell'approvazione di atti fondamentali o di particolare interesse.
2. Su richiesta delle singole consulte frazionali o di 1/3 dei consiglieri, il Consiglio comunale può recarsi nelle singole frazioni per esaminare specifici problemi locali.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

ART. 53
Diritti di accesso e di informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 54
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione degli atti.

ART. 55
Difensore civico

(ABROGATO)

ART. 56
Nomina

(ABROGATO)

ART. 57
Durata in carica. Revoca

(ABROGATO)

ART. 58
Sede. Dotazione organica. Indennità

(ABROGATO)

ART. 59
Funzioni

(ABROGATO)

ART. 60
Prerogative e mezzi

(ABROGATO)

ART. 61
Valore giuridico del parere del Difensore Civico

(ABROGATO)

ART. 62
Regolamento

(ABROGATO)

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 63

Autonomia finanziaria

1. Il Comune nell'ambito e nei limiti posti dalle leggi sulla finanza locale, ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune attiva altresì tutte le procedure previste da norme statali, regionali o comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei propri programmi di investimento.

ART. 64

Contabilità e bilancio

1. Il Bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, verificità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del patrimonio;
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale **entro i termini fissati dalla legge**. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppi consiliari e ai revisori del conto almeno 20 gg. prima della discussione in Consiglio comunale.
6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 65

Contratti e Appalti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

ART. 66

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto **secondo i criteri fissati dalla legge**.
2. Non può essere eletto revisore del conto colui che si trovi in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o sia parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.
3. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta, **salvo che la legge non disponga diversamente**.
4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale. I suddetti diritti non sono delegabili.
5. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, essa dovrà essere inviata ai capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.
6. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.
7. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici,
 - b) elaborazione di indici di produttività.

8. La relazione di cui al comma 5 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
9. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67

Adozione dei regolamenti

1. **il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.**
2. **I regolamenti approvati dall'organo competente entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Il testo del regolamento sarà accessibile a chiunque intenda consultarlo**
3. **I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entreranno in vigore contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione se non diversamente stabilito nel regolamento stesso o da singole disposizioni di legge disciplinante la materia regolamentata.**
4. **Sino alla modifica o adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purché non in contrasto con il presente statuto o con la legge.**

ART. 68

Revisione dello statuto

1. **Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità previste per la adozione dello stesso.**

ART. 69

Entrata in vigore

1. **Il presente statuto, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.**